

TI_GERICHTE 33.2022.13 vom 17. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2022.13

FR: TI_GERICHTE 33.2022.13 du 17 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 33.2022.13 del 17 ottobre 2022

Erwägungen

E. 30

maggio 2022. La procura conferita al legale data dell'8 giugno 2022. La richiesta degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni da parte della praticante dello studio legale avv. RA 1 è stata spedita, via fax, il 9 giugno 2022. Il decreto di completamento del ricorso (doc. IV) è del 31 maggio 2022, un martedì ed è stato ricevuto dalla signora RI 1 il giorno successivo 1° giugno 2022. Ne discende che l'assicurata ha tardato nell'incaricare un legale, il quale ha potuto domandare gli atti solo il 9 giugno 2022. In questa costellazione nulla può essere rimproverato alla Cassa, a fronte di una domanda di ottenere un incarto in essere dal 2008 e molto corposo, senza ulteriore specifica, per avere impiegato qualche giorno nell'evadere la richiesta. Non sussiste dunque una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente. Con l'inoltro del ricorso essa ha potuto comunque esprimersi compiutamente sulla decisione impugnata e ha prodotto nelle more della procedura nuovi mezzi di prova. Non v'è dunque stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentita e la scrivente Corte può quindi entrare nel merito del ricorso. nel merito 2.4. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112 a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112 c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112 a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112 c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112 a Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). 2.5. Il 22 marzo 2019 il Parlamento federale ha adottato alcune importanti modifiche della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC) , entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705). Nel caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a). In concreto, trattandosi della restituzione di prestazioni percepite dalla ricorrente dal 2013 al 2020, fanno senza dubbio stato le norme materiali vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC e quindi valide fino al 31 dicembre 2020. 2.6. Oggetto del contendere è la correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti della ricorrente per le prestazioni complementari versate dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2020, che il 2 ottobre 2020 la Cassa ha calcolato ammontare a Fr. 40'690.-. 2.7. L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di prescrizione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA). Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.8. Dopo essere venuta a conoscenza, il 21 aprile 2020, con la ricezione del certificato di domicilio di _____ rilasciato il 16 aprile 2020 dal Comune di _____ (doc. 65-2/2), che dal 1° giugno 2013 l'assicurata condivideva la sua abitazione con una terza persona, circostanza che riduce la pigione computabile e quindi diminuisce la differenza fra i redditi computabili e le spese riconosciute, con decisione formale del 2 ottobre 2020 (doc. G) la Cassa di compensazione ha stabilito il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata. Come risulta dai fogli di calcolo allegati, l'interessata aveva diritto alle prestazioni complementari in misura inferiore rispetto a quanto stabilito in precedenza, poiché nelle spese riconosciute l'amministrazione ha computato una pigione dimezzata. Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la Cassa le ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 40'690.- erroneamente versata dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2020. Tale ammontare corrisponde alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto, corrette, nel medesimo lasso di tempo.

2.9. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che: " Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: (...) b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: 1. 13 200 franchi per le persone sole". 2.10. Per il computo della pigione la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurata condivideva l'abitazione con un'altra persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari. Essendo quindi questo convivente escluso dal calcolo delle PC, in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI la Cassa ha ritenuto nel fabbisogno dell'assicurata soltanto un mezzo della pigione versata (dal 1° giugno 2013 Fr. 5'844.- anziché Fr. 11'688.- e dal 1° febbraio 2016 Fr. 7'326.- in luogo di Fr. 14'652.-). L'insorgente ha contestato questo aspetto, affermando che _____ non ha mai soggiornato con regolarità e in permanenza presso il suo domicilio a _____, abitando egli in un locale presso la casa dei suoi di lei genitori a _____, come testimoniato dal diretto interessato e dalla di lei mamma. Il certificato di domicilio rilasciato dal Comune di _____ non attesterebbe quindi la situazione reale, visto che l'amico si limitava a renderle visita o a soggiornare presso il suo domicilio temporaneamente soltanto quando l'assicurata non stava bene. 2.11. Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua. Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI). L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35): " (...) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (...)" . Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha

sottoscritto il contratto (DTF 142 V 299; DTF 105 V 272). La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V 10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015*, pag. 78). Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogate dall'infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, era possibile una deroga al principio (Carigiet/ Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80). Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa). Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minore proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue: " 2.- (...) b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung

eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (...)" (le sottolineature sono della redattrice). Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003 (P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne: "(...) 1.2 (...) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare. 1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non

inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b). (...). 2. In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00). Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare. Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto. 3. I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno. 3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare. 3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (...)" (sottolineature della redattrice). Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento giusta l'art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3). L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento. Questa fattispecie non era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia minorenni. Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio. Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione. Il Tribunale federale ha ribadito nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abitante viveva nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e quindi è inammissibile. In specie non era dunque data l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato all'assicurata la metà della pigione. Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano l'abitazione, mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha accolto il ricorso dell'assicurata e ha rinviato gli atti alla Cassa affinché chiarisse l'intensità dell'utilizzo dell'appartamento da parte della neonata figlia della ricorrente e, sulla base di ciò, suddividesse la pigione e fissasse il nuovo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i giudici cantonali, dipenderebbe esclusivamente dall'intensità dell'uso dell'appartamento se un bambino o un lattante è incluso o meno nella suddivisione della pigione. Il Tribunale federale ha evidenziato che giustamente la Cassa ha sollevato la

censura che l'interpretazione dei primi giudici violava la giurisprudenza federale. In effetti, di principio, vivere insieme genera già una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino che convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato alle circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1). Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per teste (cfr. consid. 4.2). Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto. Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato a seguito della convivenza non più di due, ma di tre persone nel medesimo appartamento. Il Tribunale cantonale ha rilevato che il coinquilino dell'assicurato aveva sublocato la sua camera e pernottava sul divano. Inoltre, ha ritenuto che per la suddivisione della pigione non fosse determinante il contratto di locazione o l'effettivo pagamento dell'affitto, ma solo la convivenza. Non vi erano circostanze particolari per derogare al principio della suddivisione in parti uguali della pigione per teste (consid.2.2). L'Alta Corte ha sentenziato che ciò che il ricorrente argomentava contro i primi giudici non reggeva. Secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. sentenza P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), è irrilevante come viene pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento condiviso. Una suddivisione della pigione per teste può in particolare anche avere luogo quando sono coinvolti figli piccoli (sentenza 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 4) oppure quando una nipote si prende cura della nonna che riceve le prestazioni complementari e che abita nello stesso nucleo familiare e perciò non contribuisce a pagare la pigione (DTF 142 V 299 consid. 5.3). Non è chiaro in quale misura motivi di salute debbano esprimersi contro la ripartizione della pigione per teste (cfr. per le eccezioni DTF 142 V 299 consid. 3.2.2). Una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost. fed.) o di una norma della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis) non è stata sostanzziata (cfr. consid. 2.3). Il ricorso, manifestamente infondato, è stato respinto. 2.12. Anche lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni ha più volte analizzato il tema in esame. Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente. Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato

giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo. Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori. Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente. A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute. L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa. Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie. Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13), seppure per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato aveva un rapporto di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L'assicurato non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione. Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato. Il 17 agosto 2020 (33.2020.5) il TCA ha statuito sul caso di un assicurato che aveva dato ospitalità a un amico che risultava formalmente domiciliato presso di sé, ma di fatto egli risiedeva in un altro Cantone. Questa domiciliazione formale era priva di controprestazione, eccetto piccole cortesie. Dall'istruttoria svolta è emerso che l'ospite del ricorrente soggiornava per lavoro in un Cantone confederato e, durante i suoi soggiorni ticinesi (un paio di volte al mese), egli risiedeva presso i suoi figli o la sua (allora) compagna, restando presso l'amico in maniera estremamente saltuaria. Egli beneficiava quindi sostanzialmente solo di un recapito presso l'amico dove risultava domiciliato. Il Tribunale ha perciò concluso che la casa del ricorrente

non era condivisa, occupata, vissuta e goduta dall'amico se non in maniera estremamente limitata, siccome in quel lasso di tempo usata quale recapito e punto di riferimento. Una tale situazione, di per sé eccezionale e particolare, ampiamente comprovata (e non solo resa verosimile) in sede istruttoria, non ha permesso al TCA di ritenere che la pigione lorda dovesse essere suddivisa fra due persone, non essendoci stata una convivenza reale. 2.13. Nel caso concreto, sia nell'ambito della revisione delle prestazioni complementari del 2016 compilata il 21 gennaio 2016 (doc. 47-1/10), sia in quella del 2019 sottoscritta il 13 febbraio 2019 (doc. 60), l'assicurata ha dichiarato di vivere da sola. Agli atti della Cassa v'è una nota interna, allestita il 31 gennaio 2020 (doc. 63), secondo cui l'Agenzia comunale AVS di _____ l'ha informata telefonicamente che _____, persona attiva professionalmente, " sembra avere un domicilio fittizio a _____ ma che abita con questa signora a _____. Ora fanno ancora qualche ricerca e poi ci fanno sapere ". L'amministrazione dell'immobile in cui abitava ha rilasciato all'assicurata il 6 febbraio 2020 (doc. A4) un'autorizzazione alla convivenza, confermando l'autorizzazione a che _____ risiedesse presso il suo appartamento. Il 7 aprile 2020 (doc. 64) la Cassa di compensazione ha chiesto all'assicurata di farle pervenire una " Dichiarazione del controllo abitanti del comune di _____ che attesti la data di arrivo del signor _____ presso la sua economia domestica. ". Il 21 aprile 2020 le è pervenuto il certificato di domicilio di _____, che il 16 aprile 2020 (doc. 65-2/2) il Comune di _____ ha spedito al richiedente in via _____ a _____. L'Ufficio controllo abitanti ha certificato che egli era ivi domiciliato dal 1° gennaio 2019, ma ha anche specificato che dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2018 questa persona " è stata presente nel nostro Comune (...) come soggiornante ". Il 23 aprile 2020 (doc. 66-1/3) l'assicurata ha comunicato alla Cassa che _____, che era " nella mia abitazione come soggiornante in quanto era presente saltuariamente e non come inquilino e notificato presso il comune dal 21 gennaio 2020 ", dal 1° giugno 2020 " uscirà dal mio appartamento " e ha allegato il relativo contratto di locazione " che vi indica l'uscita dalla mia abitazione. ". Il certificato di domicilio del 12 ottobre 2020 (doc. 81-4/4) reso dall'Ufficio controllo abitanti del Comune di _____ documenta che dal 1° gennaio 2019 _____ era domiciliato in quel comune e che dal 1° giugno 2020 si era trasferito in via _____. Nell'opposizione del 15 ottobre 2020 (doc. H) l'assicurata ha affermato che non era a conoscenza del suo obbligo di informare la Cassa di compensazione del soggiorno di _____ presso il suo domicilio e che " In realtà il signor _____ viveva solo saltuariamente da me, benché avesse il soggiorno al mio indirizzo. Spesso stava a casa dei miei genitori o in altri luoghi in quanto la nostra amicizia è sempre stata complessa e instabile. ". Inoltre, l'opponente ha osservato che i suoi disturbi medici non le permettono di gestire con chiarezza la complessità della burocrazia, tanto che sia il medico curante sia altre figure professionali da tempo le hanno consigliato di accettare una curatela amministrativa per poterla sostenere e tutelare. Il Servizio sociale _____ ha scritto alla Cassa di compensazione il 2 novembre 2020 (doc. 82) sottolineando le grandi difficoltà di gestione amministrativa con cui l'assicurata è confrontata e che è proprio a causa di queste difficoltà che da tempo ha proposto all'interessata una curatela amministrativa per evitare situazioni come quella che si è venuta a creare non avvisando tempestivamente la Cassa che _____ aveva richiesto di soggiornare presso il suo domicilio. Il 14 dicembre 2020 (doc. 91) l'assicurata ha preso posizione sulla decisione di restituzione del 2 ottobre 2020 (doc. 69) e sulla decisione del 17 novembre 2020 (doc. 86), con cui la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC della beneficiaria dal 1° giugno 2020 dopo la partenza dell'amico, ma l'importo a suo favore calcolato dal 1°

giugno al 30 novembre 2020 è stato trattenuto dalla Cassa a saldo parziale della richiesta di restituzione del 2 ottobre 2020. In quello scritto, l'opponente ha spiegato che " _____ non ha mai vissuto in modo fisso e regolare presso di me in quanto lui era già domiciliato ufficialmente a _____. Di fatto, lui veniva presso il mio domicilio solo nei momenti in cui stavo male per sostenermi ed aiutarmi moralmente e psichicamente. Tuttavia, per me è sempre stato importante avere uno spazio proprio, per conto mio, motivo per il quale non ho mai voluto che qualcuno si trasferisse da me. Le spese di affitto, di elettricità, telefono, ecc, erano però sempre a carico mio. Con l'aumento dell'affitto di _____, ho deciso di lasciare l'appartamento e di cercare qualcosa di meno caro non potendo più sostenere tutte le spese. Non è mai stata mia intenzione di voler frodare la prestazione complementare ed ho sempre agito in buona fede, anche perché il signor _____ non era un coinquilino. ". Il certificato di domicilio rilasciato il 14 gennaio 2021 (doc. 95-2/2) dall'Ufficio controllo abitanti del Comune di _____ attesta che dal 1° maggio 2010 _____ è stato domiciliato in quel comune e che il 31 dicembre 2018 è partito per _____. Il 1° giugno 2022 (doc. J) detto Ufficio ha reso un identico certificato di domicilio. Nel suo ricorso manoscritto del 30 maggio 2022 (doc. III), l'assicurata ha affermato che " Il signor _____ non era domiciliato presso il mio domicilio, ma però _____ dice il contrario. Solo nel periodo del Covid fino 31.5.2020 ha vissuto temporaneamente. ". Poi, nel complemento ricorsuale del 17 giugno 2022 (doc. VI) l'interessata ha contestato che il suo amico abbia soggiornato in modo permanente presso di lei, mentre che " abbia frequentato e/o reso visita alla ricorrente - saltuariamente - non è contestato. " (punto 7 pag. 6). Inoltre, " nel periodo in questione _____ era domiciliato a _____, in via _____. Egli abitava dai genitori dell'insorgente dove aveva il proprio soggiorno, come potrà essere confermato dagli stessi in sede di verbale. " (punto 7 pag. 6). Il 24 giugno 2022 (doc. VIII) sono in effetti pervenute al TCA due dichiarazioni. La prima, sottoscritta il 22 giugno 2022 (doc. M1) da _____, ha il seguente tenore: " Dichiaro che: - io e mio marito abbiamo ospitato dal 2013 al 2020 _____, presso la nostra abitazione. - _____ aveva in uso un locale e disponeva delle chiavi di accesso. - Ha lasciato questo locale in data 1° giugno 2020. ". A sua volta, _____ ha così dichiarato (doc. M2): " dal 2013 al 2020 ho soggiornato presso i signori _____ a _____, in via _____. Avevo a disposizione le chiavi di casa del locale di via _____. Confermo di non aver mai soggiornato in maniera permanente nell'abitazione di RI 1 a _____. Confermo invece di avere avuto una relazione sentimentale con RI 1 e qualche volta ho usufruito della sua ospitalità e davo una mano a RI 1 quando non stava bene. Non avevo le chiavi di casa dell'abitazione di RI 1. ". Pendente causa il TCA ha interpellato l'Ufficio controllo abitanti del Comune di _____ chiedendo di trasmettere le autorizzazioni di soggiorno rilasciate a _____, di precisare a quale indirizzo è stato autorizzato a soggiornare e dove aveva il proprio domicilio durante queste autorizzazioni di soggiorno rispettivamente dopo il 1° gennaio 2019. Inoltre, il Tribunale ha espressamente chiesto al Comune se questa persona conviveva con la ricorrente. Il 20 settembre 2022 (doc. XVII) il predetto Ufficio controllo abitanti ha risposto che l'assicurata è stata domiciliata in quel Comune dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2020, dopodiché è partita per _____. _____ era soggiornante presso l'assicurata in via _____ dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2018, dopodiché vi si è domiciliato fino al 31 maggio 2020 e poi è partito per via _____, sempre a _____. 2.14. In concreto, la Cassa di compensazione ha riconosciuto, con la risposta, che alla luce del nuovo contratto di locazione (doc. 66) e del certificato di domicilio del 12 ottobre 2020 (doc. K), il compagno

dell'assicurata ha cambiato domicilio dal 1° giugno 2020. In applicazione del termine di prescrizione di 7 anni previsto per i reati di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC in connessione con l'art. 25 cpv. 2 LPGGA, nella duplice amministrazione ha modificato al 1° ottobre 2013 l'inizio del periodo di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente versate.

2.15. Dalla documentazione raccolta è pacifico che RI 1 è stata domiciliata dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2020 in via _____ a _____ in un appartamento di 3 locali che, secondo contratto, era adibito a una persona sola (doc. 27). Inoltre, dagli atti richiamati dal TCA risulta che il 26 giugno 2013 (doc. XVII/1) il Comune di _____ ha trasmesso all'Ufficio controllo abitanti di _____, con copia all'interessato, l'autorizzazione per _____ di soggiornare nel Comune, visto che egli ha confermato l'intenzione di soggiornarvi temporaneamente e di mantenere nel contempo la dimora ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 CCS nel Comune di _____, in via _____ presso _____ (doc. XVII/2). Questo documento indica pure che, vista la constatazione dell'effettivo soggiorno del richiedente in via _____ e la sua dichiarazione di dimora del 27 giugno 2013, l'autorizzava a soggiornare nel Comune dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2014. Il 30 aprile 2015 (doc. XVII/3) _____ ha sottoscritto, su carta intestata del Comune di _____, una " Richiesta autorizzazione/Rinnovo di soggiorno " per " Motivi professionali " e per " Motivi personali " per via _____ presso RI 1 a _____. Il 22 maggio 2015 (doc. XVII/4) il Comune di _____, in cui era regolarmente dimorante, ha rilasciato il certificato di domicilio per soggiorno provvisorio di _____ nel Comune di _____ presso RI 1 in via _____. L'anno seguente, il 26 agosto 2016 (doc. XVII/5) l'interessato ha rinnovato la sua " Richiesta autorizzazione/Rinnovo di soggiorno " presso RI 1 per motivi professionali, indicando il luogo di lavoro in _____ e nelle osservazioni ha scritto di proprio pugno " Intendo abitare a _____ ". Qualche giorno dopo (doc. XVII/6), il Comune in cui era dimorante ha rilasciato a _____ il certificato di domicilio per soggiorno a _____ fino al 31 maggio 2017. La stessa identica autorizzazione a soggiornare a _____ gli è stata rilasciata il 7 settembre 2017 (doc. XVII/7) dal Comune di domicilio di _____ fino al 31 maggio 2018. Il 31 dicembre 2018 (doc. XVII/8) _____ ha lasciato il domicilio a _____ e dal 1° gennaio 2019 si è domiciliato a _____, dapprima in via _____, poi dal 1° giugno 2020 in via _____ (doc. XVII/9).

2.16. Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, in base al principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DT F 138 V 218 consid. 6), si deve ritenere che, dal 1° ottobre 2013 al 31 maggio 2020, la ricorrente ha condiviso la sua abitazione con _____. Determinanti per concludere a una convivenza fra queste due persone sono le dichiarazioni di _____ rilasciate a suo tempo, da cui emerge che, ogni anno, a partire dal 1° giugno 2013, egli ha richiesto al proprio Comune di dimora l'autorizzazione per soggiornare a pochi chilometri di distanza presso l'abitazione dell'insorgente. Quest'ultimo, dimorante a _____ con recapito presso i genitori dell'assicurata, ha infatti chiesto e ottenuto, per ben sei anni, l'autorizzazione a soggiornare presso RI 1 per " motivi personali ". Inoltre, egli ha pure dichiarato che la sua intenzione era di abitare a _____. In assenza di una reale volontà di convivenza e della condivisione dell'appartamento locato dalla ricorrente, la richiesta di concedere un'autorizzazione di soggiorno apparirebbe del tutto insensata. Le dimensioni dell'ente locato, come indicato formato da 3 locali, è tale da ritenere questa convivenza e condivisione, questo nonostante le attestazioni prodotte agli atti, apparentemente di comodo e finalizzate al processo. Neppure l'attestazione del dott. _____ è di soccorso alla ricorrente alla luce della

materialità dei fatti accertati. Va infatti evidenziato che dal 1° gennaio 2019 _____ ha addirittura trasformato in domicilio il suo soggiorno in via _____. Fino al 31 maggio 2020 egli ha in effetti spostato il domicilio precedente, dove per anni " avevo a disposizione le chiavi di casa del locale di via _____ " (doc. M2), presso l'abitazione dell'assicurata. Dal 1° giugno 2020 egli si è poi trasferito in un appartamento di 3,5 locali a 450 metri di distanza (www.google.ch/maps), sempre a _____. Non va poi dimenticata la circostanza che in via _____ l'assicurata locava due parcheggi, uno esterno e uno interno e che il 6 febbraio 2020 (doc. A4) l'amministratore dell'immobile in cui la ricorrente abitava le ha concesso l'autorizzazione a convivere con _____ nell'appartamento da lei locato, senza con ciò modificare il contratto che rimaneva a nome della locatrice. La richiesta delle diverse autorizzazioni di soggiorno cui è seguito il trasferimento di domicilio va nella direzione di una volontà di regolarizzare la convivenza in atto da tempo in via _____. Convivenza che, soltanto quattro mesi dopo questa dichiarazione, è apparentemente venuta meno con il trasloco di _____ poco distante. A tale proposito, non si può non notare la coincidenza degli eventi fra la richiesta del 7 aprile 2020 (doc. 64) della Cassa cantonale di compensazione all'assicurata di farle avere una dichiarazione del controllo abitanti del Comune di _____ che attestasse la data di arrivo di _____ presso la sua economia domestica in via _____ e la firma posta il 22 aprile 2020 da quest'ultimo sul contratto di locazione per un appartamento in via _____, che ha poi esplicitato effetto il 1° giugno 2020. Stante queste constatazioni, non si può ritenere che, come dichiarato pendente causa, nel periodo in questione _____ non abbia praticamente mai vissuto nell'appartamento dell'insorgente, ma che " qualche volta ho usufruito della sua ospitalità e davo una mano a RI 1 quando non stava bene " (doc. M2). Anche se _____ ha dichiarato di dimorare a _____ (" dal 2013 al 2020 ho soggiornato presso i signori _____ a _____, in via _____). Avevo a disposizione le chiavi di casa del locale di via _____ ", doc. M2), nei fatti gli elementi considerati da questa Corte non permettono di ritenere tale circostanza, palesemente smentita dagli accertamenti svolti. Lo stesso vale per la dichiarazione della mamma dell'assicurata del 22 giugno 2022 (doc. M1), secondo cui dal 2013 al 2020 _____ sarebbe stato ospitato dalla stessa e dal marito ed avrebbe avuto a disposizione un locale. Tale dichiarazione è strumentale ai fini dell'esito della procedura ed è, come indicato, smentita dalla documentazione ufficiale acquisita agli atti. Viste queste considerazioni ed essendo la fattispecie già sufficientemente chiarita sulla base degli atti all'incanto, non è necessario procedere con le audizioni testimoniali di _____ e di _____ così come richieste dall'insorgente (doc. VI), senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes*, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c). Peraltro, riguardo a queste dichiarazioni, si evidenzia che il periodo indicato contrasta con il certificato di domicilio che attesta che dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2020 egli è stato domiciliato in via _____ a _____ proprio presso l'insorgente. Anche le dichiarazioni dell'assicurata non sono lineari, poiché ha indicato sia che l'amico ha vissuto saltuariamente da lei (doc. A2) sia che egli non aveva il domicilio presso di lei (doc. III) e ancora che è soltanto nel periodo del Covid-19, fino al 31 maggio 2020, che _____ ha vissuto con lei. Se così fosse stato, non si spiegherebbero le richieste di autorizzazione di soggiorno che l'amico ha chiesto al suo Comune di dimora dal 2013 al 2018 per potere vivere nel medesimo appartamento dell'assicurata e che dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2020 egli vi abbia addirittura preso domicilio. Come anticipato, i certificati medici resi dallo psichiatra curante dr. _____ sia nel 2020 (doc. A3) sia nel 2022 (doc. O) non mutano la conclusione che, tra il 2013 e il 2020, l'insorgente abbia, con verosimiglianza preponderante, condiviso la propria abitazione con _____. Viste le difficoltà psichiche dell'assicurata esposte dallo specialista, che possono essersi riverberate nei confronti di _____ con cui l'assicurata ha avuto un rapporto complesso e delicato, è possibile che la convivenza non sia stata sempre continua, ma lo è stata certamente in modo ben più che saltuario e sporadico come affermato. Una discontinuità nel rapporto è palesemente contraddetta da tutte le richieste di soggiorno seguite dal cambiamento di domicilio.

2.17. Le considerazioni esposte portano il TCA a concludere che la pigione pagata dalla ricorrente debba essere effettivamente considerata in ragione di metà in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI, avendo essa condiviso la sua abitazione con una persona esclusa dal calcolo delle prestazioni complementari. In applicazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC (secondo cui è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA)), in connessione con l'art. 25 cpv. 2 LPGA e l'art. 97 cpv. 1 lett. d CP (che prevede che l'azione penale si prescrive in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena), la richiesta di restituzione della Cassa deve essere modificata e riportata sul periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 maggio 2020. Il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto, la decisione annullata e gli atti rinviati alla Cassa per il nuovo calcolo dell'importo da restituire. Occorre ancora osservare che il 27 maggio 2022 (doc. I) è pervenuto al TCA, quale primo atto, il " Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria " compilato dall'interessata medesima, tuttavia non vidimato né timbrato dalla competente autorità comunale. A richiesta del Tribunale di chiarire il motivo di questo invio, l'assicurata ha trasmesso la decisione su opposizione del 13 maggio 2022 (doc. A1), unitamente ad altri documenti e a uno scritto di suo pugno, datato 30 maggio 2022 (doc. III) e intitolato " Richiesta di ammissione assistenza giudiziaria ", che fa brevemente riferimento alla predetta decisione su opposizione, alla convivenza con _____ e al condono della somma che la Cassa di compensazione le ha chiesto di restituire. Questo scritto, insufficiente nel contenuto e nelle richieste di giudizio, su invito del giudice delegato (doc. IV) è stato completato dal ricorso che il 17 giugno 2022 (doc. VI) lo studio legale e notarile avv. RA 1 ha inoltrato al TCA. Poiché il patrocinatore dell'assicurata non ha accennato nulla in merito alla richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria formulata precedentemente dalla sua assistita e neppure ha chiesto di sua iniziativa l'assistenza giudiziaria né con il suo ricorso né con i successivi atti proposti pendente causa, non occorre esaminare ulteriormente questa questione. Parzialmente vincente in causa e patrocinata da un legale, l'insorgente ha diritto al riconoscimento di

ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA). Inoltre, portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.